

Milano 30 giugno 2021

Spett.le  
Banca d'Italia  
Via Nazionale 91, 00184 Roma

PEC: smp@pec.bancaditalia.it,

**Oggetto: Provvedimento 29 aprile 2021- Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete**

Egregi Signori,

con riferimento al “Documento di consultazione sulle disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete” pubblicato da Banca d'Italia in data 29 aprile 2021, con oggetto la revisione delle “Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio”, al fine di rendere maggiormente esplicativa la normativa in questione, riportiamo di seguito alcuni articoli, che, a nostro avviso, risultano meritevoli di maggiore dettaglio:

- Art. 10: si propone, ai fini di una maggiore comprensione, di dettagliare maggiormente l'applicabilità dell'Articolo 10 “Rischio legale” al contesto dei PISP (Payment Initiation Service Providers), tenendo conto del contestuale ruolo attivo della banca che esegue la transazione;
- Art. 10: in relazione ai commi 2 e 3 dell'Articolo, con riferimento al documento “regole di funzionamento del sistema” e ai suoi contenuti, si ritiene opportuna una specifica in merito alla conformità del disposto dell'articolo anche qualora le informazioni richieste siano suddivise in un documento principale e nei relativi allegati;
- Art. 10: il punto iii) del secondo comma “predispongono idonei meccanismi per la tracciabilità dell'ordine nelle diverse fasi del ciclo di trattamento”, in particolare i termini “ordine” e “ciclo di trattamento” necessitano di maggior chiarimento rispetto al loro significato;
- Art. 20: si ritiene opportuno dettagliare maggiormente i criteri riportati nel secondo comma utilizzati per la definizione dei c.d. “fornitori critici”, in particolare per determinare quale sia il limite oltre il quale si applicano i requisiti aggiuntivi degli Artt. 21, 22. A titolo di esempio, all'articolo 20 punto i) si fa riferimento alla “quota significativa del mercato italiano”: si ritiene utile chiarire se il calcolo venga effettuato in base al flusso di transazioni, al numero di banche aderenti, al numero di cittadini che possono utilizzare il servizio, ovvero altri parametri;
- Art. 20: i requisiti in oggetto potrebbero essere declinati in maniera proporzionale alla dimensione dell'operatore al fine di assicurare l'accesso di nuovi operatori che con gradualità andrebbero a garantire i requisiti in funzione della crescita di servizi e transazioni;
- Artt. 21, 22: si propone una identificazione degli obblighi aggiuntivi da rispettare per i c.d. “fornitori critici” e che questi siano proporzionali al contesto, al settore, alla dimensione, e alla tipologia del suddetto fornitore. Inoltre, nella maggioranza dei casi, un fornitore di servizi tecnici opera su indicazione dei suoi Clienti (e.g., Banche) ed implementa requisiti coerenti con gli adempimenti degli istituti finanziari.

Auspucando di aver fornito utili spunti di riflessione nel consolidamento della normativa, Vi ringraziamo per l'attenzione e cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

PayDo S.p.A  
Donato Vadruccio

